



Regione Siciliana

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA NELLA REGIONE SICILIA

VISTO il D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 recante "*Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2004, n. 30*";

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante "*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*";

VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 recante "*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

VISTO, in particolare, l'art. 7, comma 4, del predetto D.Lgs. secondo il quale "*nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli possono prevedere, altresì, iniziative formative comuni e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell'attività di vigilanza al fine di promuoverne l'uniformità a livello nazionale*";

VISTA la Legge regionale 12 maggio 2016, n. 8 recante "*Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie*";

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 recante "*Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro*";

PREMESSO CHE

ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149, è istituito l'Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;



1/4



l'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, assicurando il coordinamento di tutto il personale ispettivo mediante l'emanazione di linee di condotta e direttive di carattere operativo, nonché mediante la definizione di tutta la programmazione ispettiva e delle specifiche modalità di accertamento e gestendone le relative risorse;

nella Regione Sicilia, l'attività di vigilanza è svolta dal personale ispettivo dipendente della medesima Regione e dal personale ispettivo di INPS e INAIL;

l'art. 12 della L. R. 12 maggio 2016 n. 8 recepisce i principi di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, dando attuazione nel territorio regionale ai relativi decreti legislativi attuativi, autorizzando nel contempo l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro a sottoscrivere le convenzioni ed i protocolli di intesa previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.

TRA

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, di seguito Ispettorato, in persona del direttore generale Dott. Paolo Pennesi

e

la Regione Sicilia, in persona dell'Assessore Regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, On. Dott. Gianluca Miccichè, in forza dell'art. 12 della L. R. 12 maggio 2016 n. 8

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il personale ispettivo operante nella Regione Sicilia, dipendente dell'INPS e dell'INAIL e della Regione, è tenuto ad osservare le linee di condotta e le direttive emanate dall'Ispettorato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 149/2015 e dell'art. 25 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016.

Art. 2

Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro della Regione Sicilia esercita le competenze ex D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138 e successive modifiche ed integrazioni, avvalendosi di nove ispettorati territoriali corrispondenti, nelle more della piena attuazione della L. R. 4 agosto 2015 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, agli ambiti delle nove ex provincie regionali. Ai dirigenti di questi Uffici è demandato il coordinamento delle attività per il territorio di competenza ed il coordinamento dei "Nuclei Carabinieri ispettorato del lavoro" assegnati agli ispettorati territoriali.

In coerenza con gli obiettivi fissati e con le priorità di intervento individuate a livello nazionale ed al fine di assicurare l'efficiente programmazione dell'attività di vigilanza nella Regione Sicilia,

PK



2/4



l'Ispettorato determina gli obiettivi quantitativi minimi dell'attività di vigilanza svolta dal personale ispettivo di INPS e INAIL.

Art. 3

Al fine di garantire l'omogenea applicazione delle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro si impegna a fornire il necessario supporto tecnico – giuridico al personale dipendente dalla Regione Sicilia su problematiche giuridiche ed operative riguardanti l'attività di vigilanza. Nell'ottica del presente protocollo il personale ispettivo della Regione Sicilia partecipa agli interventi e/o ai programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo promossi dall'Ispettorato secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 e il Dirigente generale del Dipartimento Lavoro o suo delegato partecipa ai gruppi di lavoro del "centro studi per l'attività ispettiva" di cui all'art. 14 del citato D.P.C.M..

Art. 4

In funzione della semplificazione delle attività operative anche mediante l'impiego di una modulistica omogenea per tutto il territorio nazionale, la Regione Sicilia si impegna a favorire l'uso da parte del personale ispettivo della Regione Sicilia dei programmi di gestione e dei software in dotazione al personale dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL. Le condizioni per l'utilizzo di tali risorse da parte del personale di vigilanza della Regione Sicilia sarà definito con successivi accordi operativi tra le parti.

Art. 5

Al fine di assicurare il coordinamento operativo dell'attività di prevenzione e promozione l'Ispettorato, d'intesa con il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, elabora la programmazione periodica delle iniziative di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 124/2004 e s.m.i., utili per diffondere il rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale.

Al fine di assicurare il coordinamento operativo dell'attività di vigilanza di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative elabora la programmazione periodica dell'attività di vigilanza d'intesa con l'Ispettorato, in osservanza del documento di programmazione annuale, tenendo altresì conto dei dati in possesso degli Istituti previdenziali e delle specificità espresse dal predetto Dipartimento. Al fine di garantire l'omogenea applicazione delle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, l'Ispettorato estende anche alla Regione Sicilia quanto disciplinato dai commi da 4 a 7 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 149/2015 e dall'art. 18 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016.

Art.6

Al fine di implementare eventuali sinergie operative le parti, mediante successivi accordi, possono individuare sistemazioni logistiche su tutto il territorio regionale da mettere a disposizione del personale ispettivo.



Art. 7

Le funzioni di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004 come novellati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 149/2015 sono assicurate, per la Regione Sicilia, dalle sedi territoriali del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro della Regione Sicilia presso i quali sono costituiti i rispettivi "Comitato per i rapporti di lavoro".

Art. 8

Le parti si impegnano a predisporre congiuntamente, con cadenza almeno quadrimestrale, il rendiconto dell'attività di vigilanza svolta da tutto il personale ispettivo operante nella Regione Sicilia.

Art. 9

Per il personale ispettivo della Regione Sicilia, in attesa dell'adozione del codice di comportamento dell'Ispettorato, trovano applicazione i codici adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 10

La Regione Sicilia si impegna in forza dell'art. 12 della L. R. 12 maggio 2016 n. 8 a rendere operativa la presente convenzione "con uno o più decreti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", avuto riguardo anche "alle strutture e al personale".

Art. 11

Al fine di verificare la rispondenza dei contenuti del presente protocollo all'esigenza di assicurare un efficace coordinamento dell'attività di vigilanza nella Regione Sicilia, l'Ispettorato potrà provvedere al monitoraggio *in loco* delle attività svolte e dei risultati raggiunti mediante impiego di proprio personale con funzioni di coordinamento dell'attività ispettiva, eventualmente allocato presso strutture della Regione.

Il presente protocollo ha carattere sperimentale sino al 31 dicembre 2018. Successivamente avrà la durata di un anno e potrà essere prorogato anche tacitamente ove non intervenga formale disdetta nei trenta giorni precedenti la scadenza.


Durante il periodo di vigenza, in relazione agli esiti del monitoraggio, potranno apportarsi modifiche e/o integrazioni.

Palermo Lì, 13 ottobre 2016

Per l'ISPettorato Nazionale del
LAVORO

Il Direttore Generale

Dott. Paolo PENNESI



Per la REGIONE SICILIA

Assessore Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro

On. Dott. Gianluca MIOGICCHI

